

REPERTORIO N. 70.800

RACCOLTA N.23.905

----- **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemilaventisei, il giorno tre del mese di marzo, -----
- in Seravezza, Frazione Querceta, Via Don Minzoni, 175, e nel mio
Studio, -----

- alle ore diciassette e minuti quaranta. -----

- Avanti a me, dottor Marzio Villari, Notaio in Seravezza, iscritto al
ruolo del distretto notarile di Lucca, -----

----- - e' comparso il signor: - -----

Ceccarelli Alberto, nato in Viareggio (LU) il giorno ventiquattro febbra-
io millenovecentocinquantanove, con domicilio anche fiscale in Via-
reggio (LU), via San Giovanni Bosco, civico numero 193, Codice Fi-
scale: CCC LRT 59B24 L833T, -----

- in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "**FON-
DAZIONE ING. BENVENUTO BARSANTI ONLUS**", con sede in Via-
reggio (LU), via San Giovanni Bosco, 193, Codice Fiscale
91010730462, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Re-
gione Toscana in data 12 maggio 2023 al n. 270; -----

- il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi ri-
chiede di ricevere il presente atto, e a tal scopo mi dichiara che sono
qui convenuti i componenti del consiglio di amministrazione della sud-
detta fondazione, attualmente in carica, per discutere e deliberare su-
gli argomenti di cui in appresso, e mi invita a redigere il verbale della
adunanza stessa. -----

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue: -----

Ai sensi dello Statuto Sociale e previa, comunque, designazione da
parte degli intervenuti, assume la presidenza il richiedente, il quale
constata e da atto: -----

- che il Consiglio di Amministrazione della società attualmente in cari-
ca è composto da tre membri, e precisamente: -----

Dr. Alberto Ceccarelli, come sopra espresso, Presidente, Prof. Dott.
Francesco Medi, nato a Perugia (PG) il giorno 12 maggio 1947, resi-
dente a Viareggio (LU) Quartiere Diaz, civico numero 18, Codice Fi-
scale: MDE FNC 47E12 G478Z, Dott Guido Giannecchini, nato a Via-
reggio (LU) il 22 maggio 1941, residente in Massarosa, Piano di Mom-
mio, via Della Torre, Codice Fiscale: GNN GDU 41E22 L833R, Consi-
glieri; -----

- che alla presente adunanza è assente il dott. Francesco Medi, pur
se regolarmente convocato, avendo conferito delega al Presidente
della Fondazione di rappresentarlo, come da delega da conservare a-
gli atti della Fondazione; -----

- che è presente il dott. Guido Giannecchini; -----

- che il presidente della adunanza dichiara di avere accertato l'identi-
tà e la legittimazione degli intervenuti; -----

- che non è in carica nè obbligatorio ai sensi di legge il Collegio Sin-
dacale o il Sindaco Unico; -----

- che non è in carica il Revisore della società; -----

- che perciò la presente adunanza è validamente costituita e atta a
deliberare sul seguente -----

Registrato a Viareggio

in data 4 marzo 2026

al n. 1096 serie 1T

esatti euro 200,00

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- proposta di trasferimento della sede sociale da quella attuale, a Viareggio (LU), via Verdi, 71; -----

- approvazione nuovo testo dello Statuto Sociale, al fine della iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore. -----

Il Presidente, pertanto, illustra le principali modifiche da apportare allo statuto, al fine di adeguarlo alla normativa sugli Enti del Terzo Settore. -----

Inoltre, propone di trasferire la sede sociale, vista l'indisponibilità di quella precedente. -----

- Dopo breve discussione, e non avendo più nessuno chiesto la parola, pone in votazione il predetto ordine del giorno, e le modifiche allo statuto della fondazione strumentali al presente. -----

Segue breve discussione. -----

- Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, all'unanimità

DELIBERA -----

- di trasferire la sede della Fondazione da quella attuale a Viareggio (LU), via Verdi, 71; -----

- di approvare il nuovo testo aggiornato dello Statuto che sostituisce in ogni caso integralmente il precedente e che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; -----

- di dare mandato al Presidente della presente assemblea o in alternativa al dott. Guido Giannecchini, di apportare al presente atto tutte quelle modifiche che fossero richieste ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore. -----

Ai fini della verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo, il Consiglio di Amministrazione conferisce incarico professionale alla Dottoressa Francesca Biagini, per la redazione di una situazione patrimoniale non anteriore di tre mesi rispetto alla data odierna, da allegare alla domanda di iscrizione al R.U.N.T.S.= -----

Il Presidente, non avendo più nessuno chiesto la parola, dichiara sciolta l'adunanza -----

----- NORMATIVE SPECIALI -----

Il predetto componente, da me Notaio richiesti, consapevoli della rilevanza penale del suo comportamento, dichiara: -----

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007; -----

- che tali informazioni e dati sono aggiornati; -----

- che, ai sensi del D.lgs. 231/2007, la presente transazione economica **non dà luogo a riciclaggio**, come definito dall'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni; -----

- che, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come novellato dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122), il presente atto non ha per scopo la sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva per mancato pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte. -----

Esso consente, avendo ricevuto idonea informativa dallo studio notarile, al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e provvedimenti collegati, al fine della esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto, e ad ogni altra attività che rientri nello svolgimento della pubblica funzione notarile. -----

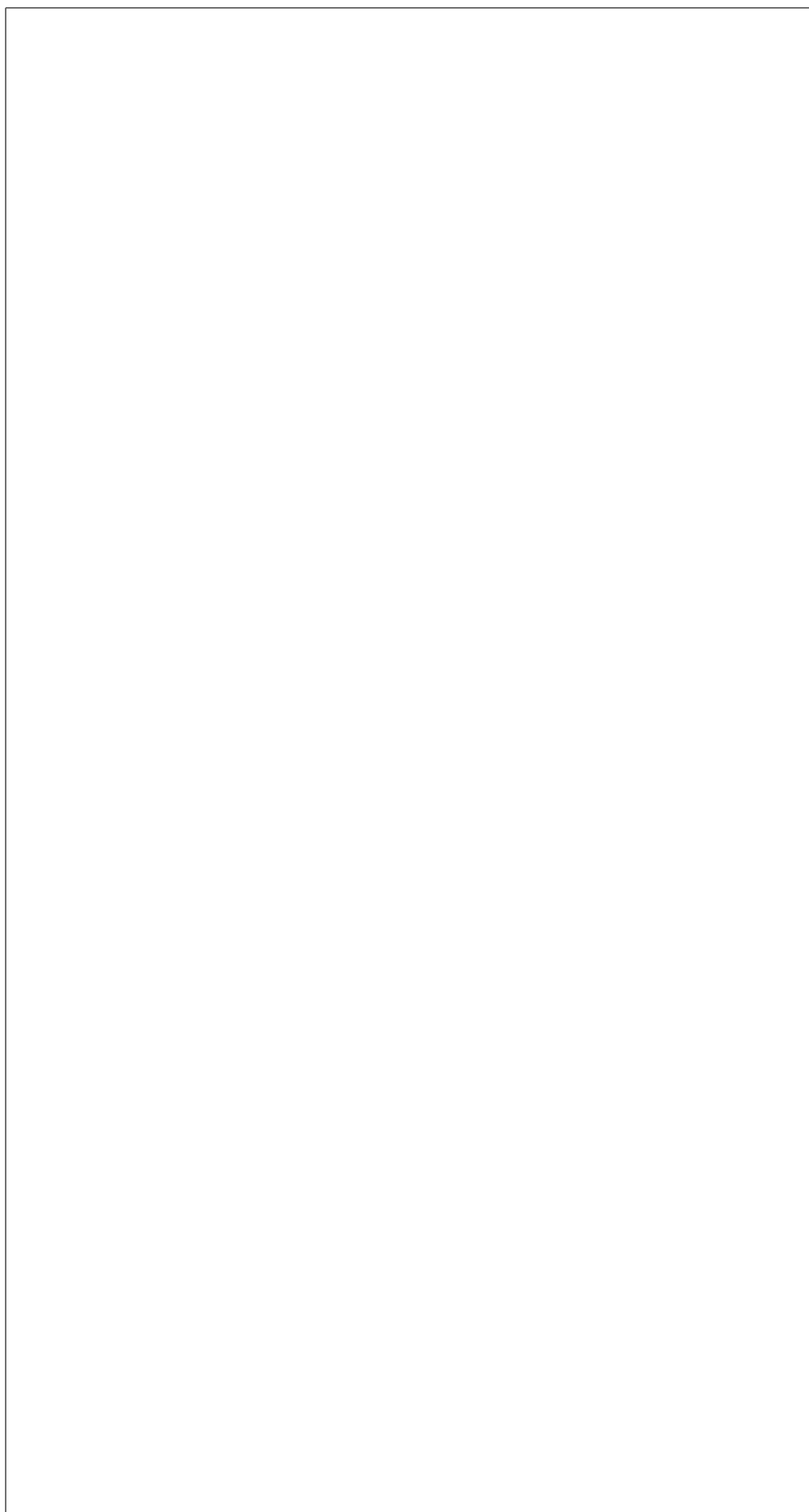
Chiuso alle ore diciotto e minuti quarantacinque. -----

Del presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno per fogli uno, per pagine tre sin qui, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quarantacinque. -----

Firmato: -----

Ceccarelli Alberto n.n.. -----

Marzio Villari Notaio - sigillo. -----



**ALLEGATO "A" AL N. 23.905 DI RACCOLTA
S T A T U T O**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

1 DENOMINAZIONE

Per volontà del signor Renato Barsanti, cittadino Italiano, nato a Viareggio il 22 luglio 1907 e quivi deceduto in data 21 marzo 1997, Codice Fiscale BRS RNT 07L22 L833O, che intendeva onorare la memoria del fratello Benvenuto nato il 23 febbraio 1903 a Viareggio e deceduto il 12 ottobre 1985 in Venezuela, ove profuse le sue grandi doti culturali e manageriali raggiungendo quelle posizioni di altissimo rilievo sul piano internazionale che tutto il mondo gli ha riconosciuto nella realizzazione di grandiose opere pubbliche, mai però dimenticando Viareggio che gli dette i natali e che lo tiene figlio generoso e amatissimo, ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione **"FONDAZIONE ING. BENVENUTO BARSANTI E.T.S."**.

2 SEDE

La sede della fondazione è stabilita in Comune di Viareggio (LU), con indirizzo, attualmente, in via Verdi, 71.

3 SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, e seguenti attività di interesse generale:

Ha come unico scopo l'intervento finanziario a titolo di beneficenza totale o parziale a favore dei Viareggini o comunque riconducibili alla città e al comprensorio, individuati a discrezione dell'organo direttivo, che necessitino di speciali cure, interventi specialistici dispendiosi, di particolari apparecchi di protesi e di ogni altra spesa non erogabile dall'ASL locale. Debbono pertanto intendersi comprese in detto intervento anche le spese globali che il beneficiario dovrebbe sostenere in proprio come ad esempio quelle di viaggio per l'accompagnatore e quelle di albergo per la permanenza dello stesso sia in Italia che all'estero. L'attività della Fondazione è rivolta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. La Fondazione non potrà svolgere attività diversa da quella istituzionalmente sopramenzionata ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Per meglio intendere i fini istituzionali che la Fondazione si prefigge, si dovrà fare riferimento a quegli interventi in aiuto totale o parziale di chi necessita di trapianti d'organo o di arti, grossi interventi al cranio, al cuore, al fegato, all'intestino e cassa toracica in genere, interventi chirurgici in genere, lunghe trasferte per terapie complesse, trattamenti per il recupero degli arti o dei sensi menomati, ivi compreso l'acquisto di farmaci che non sono prescrivibili dal servizio sanitario nazionale, il trattamento di rieducazione e/o apprendimento o per il quale sia utile la partecipazione a corsi per migliorare le condizioni di malattia o deficit. Il giudizio di riconoscimento della necessità di tali interventi anche parziali è demandato al Consiglio di Amministrazione che dovrà tener

conto dei suggerimenti e indicazioni del medico che ne farà parte. In caso di erogazione da parte della A.S.L. di un qualsiasi contributo parziale la Fondazione potrà intervenire o per la differenza a favore del beneficiario o alla intera erogazione di quanto necessario, con diritto di rivalsa nei confronti del beneficiario medesimo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività diverse è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

4 DURATA

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II

PATRIMONIO

5 PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in euro 51.646,00 (Euro cinquantunomilaseicentoquarantasei e centesimi zero).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

DIREZIONE E CONTROLLO

6 ORGANO DIRETTIVO

La fondazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ.

Potrà essere consentito l'accesso alla Fondazione in qualità di membro sostenitore, od essere nominato membro del Consiglio di Ammini-

strazione qualsiasi privato (semprechè non si tratti delle persone appresso indicate), Ente, Società, Associazione o Fondazione che dia elargizioni alla **"FONDAZIONE ING. BENVENUTO BARSANTI E.T.S..**

E' fatto assoluto divieto alla Fondazione di accettare nel suo seno o nominare, chiunque sia legato da vincolo di affinità o di parentela anche lontana con il signor Renato Barsanti. Tali esclusioni sono motivate da volontà di imparzialità nei confronti della numerosa parentela e ciò perché sia i parenti che gli affini esclusi non debbano o possano sentirsi offesi di non essere stati prescelti o nominati.

L'organo direttivo resta in carica a tempo indeterminato ed è rieleggibile.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per qualunque causa ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

Gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, cessano dalle loro funzioni:

- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e al sindaco unico, ovvero al presidente del collegio sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. Se rimane in carica più della metà degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.

Se viene a mancare più della metà degli amministratori, non si dà luogo a cooptazione e si provvede alla sostituzione degli amministratori mancanti secondo le regole previste dal presente statuto per la nomina dell'organo direttivo a seguito di scadenza del termine della carica.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Alla nomina del nuovo organo direttivo provvede il Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 117 del 2017.

7 POTERI DELL'ORGANO DIRETTIVO

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno due giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

9 COMPENSO ALL'ORGANO DIRETTIVO

All'organo direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

10 RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

11 RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

12 ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Alla nomina dell'organo di controllo provvede il consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali

e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

13 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 12 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il Consiglio di Amministrazione.

Il revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposita relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO IV

BILANCIO

14 BILANCIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

15 UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

16 EROGAZIONE DELLE RENDITE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile; nonché quando il patrimonio della fondazione è esaurito.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE

17 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere decise dall'organo direttivo.

18 TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 4, cod. civ., è disposta dall'organo direttivo purché soci della società siano enti non lucrativi.

E' esclusa la trasformazione di cui all'art. 42 bis cod. civ..

TITOLO VI

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

19 ESTINZIONE

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile; nonché quando il patrimonio della fondazione è esaurito.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

20 LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

21 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

22 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

Seravezza, lì tre marzo duemilaventisei.

Firmato:

Ceccarelli Alberto n.n..

Marzio Villari Notaio - sigillo.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE
AD ORIGINALE ANALOGICO

Eseguita ai sensi degli artt. 68 ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89 (come introdotto dall'art. 1, Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 110) e 23, Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Certifico io sottoscritto Dr. Marzio Villari, Notaio in Seravezza con studio in Via Don Minzoni, 175, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di 13 pagine su numero 7 fogli e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei atti, sottoscritto a norma di legge.

Ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 23, comma 1, d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 la presente copia di documento cartaceo, formata su supporto informatico, sostituisce, ad ogni effetto di legge, l'originale da cui è tratta e pertanto esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesta dalla legge.

Seravezza, via Don Minzoni, 175, lì mercoledì, 18 marzo 2026.

File firmato digitalmente dal Notaio Marzio Villari